

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina Maio	Presidente
Giuseppina Mignemi	Consigliere
Oriella Martorana	Consigliere relatore
Antonio Palazzo	Consigliere
Carola Corrado	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello in materia di responsabilità iscritti al n. **59639** del registro di segreteria;

per la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Lazio n. 854/2021, depositata in data 18 novembre 2021 e non notificata;
promossi da:

- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Lazio, in persona del Procuratore regionale *pro - tempore*;

- appellante principale -

contro

- IMMOBILBIO ECO ENERGY s.r.l. (P.IVA 09294400966), in persona dell'amministratore unico Marco Gravina, c.f.: GRVMRC70P12F205J,

rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Lubrina, c.f.: LBRNDR87D22L682Z,
pec: andrea.lubrina@milano.pecavvocati.it;

- appellato -

GRAVINA Marco c.f.: GRVMRC70P12F205J, residente in via Pinciroli n.
16, San Giuliano, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Monteleone, c.f.:
MNTGPP77A15D976Y, presso il cui studio in Locri è elettivamente
domiciliato alla via Oliverio s.n.c., pec: avv.monteleone@pecstudio.it;

- appellato -

e nei confronti di

GSE S.p.A., in persona dell'Amministratore delegato p.t., rappresentato e
difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Stefano Fiorentini, c.f.:
FRNSFN55D12H501P; Luciano Mariani, c.f.: MRNLCN64R01H501B e
Antonio Pugliese, c.f.: PGLNTN74D16F839P, elettivamente domiciliato
presso lo studio dell'avv. Stefano Fiorentini in Roma, via Nizza n. 45, pec:
studiofiorentini@pec.it; lucianomariani@ordineavvocatiroma.org;

- interveniente adesivo -

GRAVINA Marco, c.f.: GRVMRC70P12F205J, residente in via Pinciroli n.
16, San Giuliano, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Monteleone, c.f.:
MNTGPP77A15D976Y, presso il cui studio in Locri è elettivamente
domiciliato alla via Oliverio s.n.c., pec: avv.monteleone@pecstudio.it;

- appellante incidentale -

contro

**- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte
dei conti per il Lazio**, in persona del Procuratore regionale *pro - tempore*;

	- Procura Generale della Corte dei conti;	
	- appellate incidentali -	
	e nei confronti di	
	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A. - in persona	
	dell'Amministratore delegato p.t., rappresentato e difeso, anche	
	disgiuntamente, dagli avvocati Stefano Fiorentini, c.f.: FRNSFN55D12H501P;	
	Luciano Mariani, c.f.: MRNLCN64R01H501B e Antonio Pugliese, c.f.:	
	PGLNTN74D16F839P, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.	
	Stefano Fiorentini in Roma, via Nizza n. 45, pec: studiofiorentini@pec.it ;	
	lucianomariani@ordineavvocatiroma.org ;	
	- interveniente adesivo -	
	VISTI gli atti di appello;	
	VISTI gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI , nell'udienza del 19 giugno 2026, svolta con l'assistenza del segretario	
	dott.ssa Laura Pilerci, data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del	
	Cons. Oriella Martorana; il V.P.G., Cons. Alfio Vecchio, per la Procura	
	Generale; nessuno presente per le parti private;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1.Con la sentenza in epigrafe la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio	
	ha condannato il sig. Marco Gravina, in proprio, al risarcimento del danno, in	
	favore del GSE – Gestore dei Servizi energetici – S.p.A., nella misura di	
	1.000.000,00 di euro, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria, per	
	l'indebita percezione di incentivi statali connessi alla produzione di energia	
	elettrica da fonti rinnovabili, sotto forma di Titoli di Efficienza Energetica,	
		3

TEE (c.d. certificati bianchi).

Contestualmente, il Giudice di prime cure ha mandato assolto il convenuto Emanuele Mosca e ha dichiarato improcedibile la citazione nei confronti della società Immobiliario Eco Energy S.r.l., per carenza di interesse ad agire, alla luce della previa sussistenza di un titolo esecutivo già conseguito dal GSE e ritenendo, per l'effetto, inutile un ulteriore titolo di natura giudiziale.

2. Il procedimento ha preso l'abbrivio da un'iniziativa del Requirente contabile che, con proprio atto dell'11 febbraio 2020, ha evocato in giudizio la società Immobiliario Eco Energy s.r.l. e i signori Marco Gravina e Emanuele Mosca, nella loro qualità di legali rappresentanti p.t. della predetta società, per sentirli condannare al pagamento, in favore del GSE S.p.A., della complessiva somma di euro 6.720.104,73, oltre rivalutazione monetaria, per l'indebita percezione di TEE di corrispondente valore.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Procura regionale, articolando un unico motivo di gravame:

- Error in iudicando – erronea applicazione dell'art. 100 c.p.c. – Erroneità, insufficienza e illogicità della motivazione.

Con tale motivo, ha affermato la sussistenza dell'interesse ad agire anche solo con riferimento alla circostanza che il credito riconosciuto a seguito di sentenza del Giudice contabile assume valore di titolo privilegiato in fase di esecuzione, qualità di cui è invece sprovvisto il titolo esecutivo ottenuto dal GSE in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice Amministrativo - TAR Lazio - e divenuto definitivo per rigetto dell'opposizione.

4. Con atto dell'11 febbraio 2022 ha depositato memoria di costituzione e difesa nell'instaurato giudizio di appello, nonché proposto appello incidentale

il sig. Marco Gravina, con contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 190, c.4, c.g.c., articolando i seguenti motivi di gravame:

- Carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. – improponibilità dell'azione esercitata dalla Procura -.

Ha lamentato il sig. Gravina che la condanna al pagamento a titolo risarcitorio della somma di euro 1.000.000,00 rappresenta un'ingiusta duplicazione di un titolo già esistente, avendo il GSE S.p.A. per la medesima somma provveduto a mettere in esecuzione un titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 10438/2018, ottenuto per lo stesso importo e per gli stessi fatti di causa.

- Error in iudicando - Erronea valutazione dei fatti e delle risultanze processuali in relazione alla responsabilità amministrativa del sig. Gravina.

- Insussistenza degli elementi fondanti la responsabilità amministrativa in capo al sig. Gravina erroneità insufficienza e illogicità della motivazione-.

Con tale motivo ha altresì lamentato di non aver svolto alcun ruolo all'interno della Immobiliario Eco Energy s.r.l. in quanto, nel periodo in cui ha ricoperto il ruolo di amministratore della società, ha affidato a consulenti esterni, società o singoli professionisti, l'incarico di svolgere le opportune verifiche tecniche sulle pratiche relative al rilascio dei certificati bianchi, la redazione di opportune relazioni, compreso il riscontro alle richieste del G.S.E. o degli altri Enti competenti in materia, nonché l'attività di *advisory* tecnica e di *audit* preliminare sulle pratiche elaborate dalla Committente.

In ogni caso, ha rappresentato:

- di aver ceduto ad altro soggetto, in data 15 dicembre 2016, la totalità delle azioni societarie possedute;

- di non ricoprire alcuna carica sociale al momento in cui il GSE, nel luglio 2017, avviava le attività di verifica sfociate nell'annullamento d'ufficio del precedente provvedimento di accoglimento delle richieste di verifica e certificazione presentate dalla ridetta Immobiliario Eco energy s.r.l. e connessa pretesa restitutoria;

-di aver riacquisito le quote della società successivamente, in data 21 maggio 2018, contestualmente tornando a ricoprire la carica di amministratore della società;

- che, comunque, in quel periodo, con decreto ingiuntivo n. 10438718, emesso dal TAR Lazio in data 01/10/2018, è stato ingiunto a Immobiliario Eco Energy s.r.l. il pagamento di euro 6.720.104,73, oltre interessi e spese, in favore del GSE, importo corrispondente al valore dei 33.873 titoli TEE già percepiti dalla medesima società, ingiunzione divenuta definitiva a seguito della sentenza n. 97/2020, con cui il TAR ha respinto l'opposizione;

- sulla scorta del costituito titolo esecutivo il GSE, in data 19/03/2021, ha notificato alla Immobiliario Eco Energy s.r.l. atto di precetto per l'importo di cui al decreto ingiuntivo.

Con riguardo ai fatti sopra ricordati, l'appellante Gravina, infine, ha contestato la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo e/o della colpa grave.

Ha concluso instando per la declaratoria di improcedibilità dell'appello principale dispiegato dalla Procura regionale o comunque per il proscioglimento nel merito da ogni addebito; in subordine, per la rimodulazione della condanna.

5. Con atto del 14 novembre 2024 ha depositato comparsa di costituzione in appello il GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A., interveniente

adesivo nel giudizio di prime cure, con cui, in punto di procedibilità dell'odierno giudizio di appello, ha rappresentato che, con sentenza n. 67 del 3 febbraio 2022, il Tribunale ordinario di Milano, Sez. II civile – fallimentare, ha dichiarato il fallimento della Immobiliario Eco Energy s.r.l.

Ha anche aggiunto che, con provvedimento emesso in data 25 maggio 2022, in occasione dell'udienza di verifica dello stato passivo, il Giudice delegato, in conformità alla proposta del Curatore, ha ammesso il Gestore al privilegio speciale sui beni mobili e immobili ex art. 2777, c.3, c.c. e art. 9, c.5, D.lgs. n. 123/1998, per l'importo complessivo di euro 6.791.595,60, di cui euro 6.720.104,73 per capitale ed euro 71.490,87 per interessi legali come da domanda, rappresentando inoltre che, all'epoca della costituzione nel presente giudizio, la procedura concorsuale era ancora in corso.

Nel merito dell'appello, ha aderito ai motivi proposti con l'appello principale dalla Procura regionale.

6. Con memoria depositata il 21 novembre 2024 la Procura Generale ha formulato le proprie conclusioni, con cui, avuto riguardo all'appello principale proposto nei confronti della Immobiliario eco Energy s.r.l., nel riportarsi integralmente alle richieste, deduzioni e conclusioni di cui all'atto di gravame, ne ha chiesto l'integrale accoglimento.

In ragione dell'avvenuta, integrale ammissione del credito del GSE S.p.A. per capitale e interessi, in via privilegiata e, pertanto, con una causa di prelazione di grado superiore rispetto al privilegio di cui all'art. 216, c.3., c.g.c., ha rimesso alla valutazione della Sezione la questione se l'interesse dell'Erario alla riforma, nei sensi richiesti, della gravata sentenza, potesse considerarsi superato, con conseguente improcedibilità del gravame per sopravvenuto

difetto di interesse.

Avuto riguardo all'appello incidentale proposto dal sig. Gravina Marco, ne ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 180, c.1, c.g.c., essendo stato depositato in segreteria, a mezzo pec del 15 febbraio 2022, non corredato della prova delle eseguite notificazioni.

In ogni caso, ne ha eccepito l'estinzione, ai sensi dell'art. 111, c.3, c.g.c., affermando che l'atto di appello incidentale, in violazione del disposto di cui all'art. 190, c.3., c.g.c., risultasse sprovvisto dell'istanza di fissazione d'udienza.

In subordine, nel merito, con riguardo al primo motivo di doglianza, ne ha eccepito l'infondatezza, affermando la responsabilità del Gravina in solido con la Immobiliario s.r.l. nella qualità di corresponsabile del dedotto danno erariale e di coobbligato solidale al relativo risarcimento.

Con riguardo al secondo motivo di gravame, ne ha contestato l'ammissibilità ai sensi dell'art. 190, c.2, c.g.c., non avendo l'appellante Gravina specificato i capi della sentenza che ha inteso impugnare e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo Giudice.

Ha concluso, avuto riguardo all'appello principale proposto dalla Procura regionale, instando per l'integrale accoglimento, fatta salva ogni diversa valutazione della Sezione in merito a un sostanziale superamento dell'interesse dell'Erario, con conseguente improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse.

Avuto riguardo all'appello incidentale proposto dal Gravina, in via preliminare ne ha eccepito l'inammissibilità per mancato deposito della prova delle effettuate notifiche nel termine di legge, nonché l'estinzione ex art. 111, c.3.,

c.g.c., per mancato deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza nel termine perentorio e comunque essendo decorso un anno dal deposito dell'appello stesso (del 15 febbraio 2022).

Nel merito, ha insistito per il rigetto nel merito siccome infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza gravata nella parte in cui reca condanna a carico del medesimo e con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio.

7. All'udienza dell'11 dicembre 2024, il Presidente, con ordinanza a verbale, constatata l'assenza del difensore del sig. Marco Gravina, riuniti i giudizi ai sensi dell'art. 184, c.1, c.g.c., ha disposto il rinvio della trattazione degli stessi, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., all'udienza del 17 settembre 2025.

8. All'udienza del 17 settembre 2025, avendo il relatore riferito che in data 4 febbraio 2022 è stato dichiarato il fallimento della società Immobiliario Eco Energy s.r.l., nei cui confronti la Procura regionale ha esperito l'appello principale; avendo la Procura Generale evidenziato che dalle memorie prodotte dal GSE S.p.A. è risultata l'insinuazione al passivo del fallimento per il medesimo importo dell'atto di citazione introduttivo del giudizio; avendo l'avvocato Mariani, per il GSE S.p.A., evidenziato l'interesse a che il giudizio venisse definito nei confronti dell'appellante incidentale; il Presidente, con ordinanza, rilevato il fallimento della società Immobiliario eco Energy s.r.l., ha dichiarato interrotti i riuniti giudizi, principale e incidentale, ai sensi dell'art. 108 c.g.c.

9. Con atto depositato il 4 aprile 2026, la Procura Generale, premesso che non ha ritenuto di riassumere il giudizio per carenza di interesse; che il giudizio non è stato riassunto nel termine di tre mesi dall'evento interruttivo nemmeno

dall'appellante incidentale Gravina, ha chiesto la fissazione dell'udienza al fine della dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 109, c.6, c.g.c.

10. Con ulteriore memoria, i difensori del GSE S.p.A., premesso che nessuna delle parti ha provveduto alla riassunzione, nei termini di legge, dei riuniti giudizi, hanno chiesto, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, che il processo, d'ufficio, venga dichiarato estinto ai sensi dell'art. 109 c.g.c.

11. Alla pubblica udienza del 19 giugno 2026, udite le conclusioni del rappresentante della Procura Generale, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. I giudizi in epigrafe sono estinti.

L'art. 111 c.g.c. prevede espressamente i casi di estinzione del giudizio contabile, stabilendo, in particolare, ai seguenti commi che:

“1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 110, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.

4. L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza.

8. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.”

Con riferimento alla prosecuzione o riassunzione del processo interrotto, l'articolo 109 c.g.c dispone che:

“1. La prosecuzione del giudizio può avvenire all’udienza o mediante deposito in segreteria di una comparsa contenente l’istanza di fissazione d’udienza in prosecuzione.

6. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue.”

La surrichiamata sequenza normativa evidenzia la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di estinzione degli odierni giudizi.

All’udienza del 17 settembre 2025, con ordinanza deliberata e contestualmente pronunciata, il Collegio, preso atto e rilevato che, con sentenza n. 67 del 3 febbraio 2022, il Tribunale ordinario di Milano, Sez. II civile – fallimentare, aveva dichiarato il fallimento della Immobiliario Eco Energy s.r.l., ha disposto l’interruzione dei giudizi, ai sensi dell’art. 108 c.g.c.

Nel corso della medesima udienza, la Procura Generale ha comunque rilevato che il Gestore dei servizi energetici era stato ammesso all’insinuazione del passivo fallimentare per l’intero importo richiesto nell’atto di citazione introduttivo del giudizio, per un importo pari a euro 6.791,595,60.

Era inoltre stato acquisito agli atti che il credito relativo era stato ammesso al passivo in privilegio ex art. 2777 c.c. per l’importo suindicato e che erano in corso le attività di recupero da parte del Curatore fallimentare.

Dopo la comunicazione, a cura della segreteria di questa Sezione, della surrichiamata ordinanza ai difensori di tutte le parti del giudizio, nessun atto di impulso processuale risulta essere stato posto in essere da alcuna delle parti appellanti.

Infine, con nota del 2 aprile 2026 la Procura Generale, precisato che ha ritenuto di non riassumere il giudizio nel termine perentorio di cui all’art. 109, c.6,

	c.g.c., per sopravvenuta carenza di interesse, ha chiesto la fissazione della data	
	dell'udienza al fine della dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi	
	dell'articolo 109 c.g.c.	
	2. Pertanto il Collegio, preso atto dei fatti come sopra rappresentati, ai sensi	
	dell'articolo 109, c. 6, c.g.c., visto l'art. 111, c.3 e 4, c.g.c., dichiara estinti i	
	giudizi in epigrafe, proposti avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale	
	regionale della Corte dei conti per il Lazio n. 854/2021, depositata in data 18	
	novembre 2021 e non notificata.	
	3. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno	
	sostenute, ai sensi dell'art. 111, comma 8 c.g.c.	
	P.Q.M.	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO	
	definitivamente pronunciando, visti gli artt. 109 e 111 c.g.c., dichiara estinti i	
	riuniti giudizi di appello iscritti al n. 59639 del registro di segreteria.	
	Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 giugno 2026.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Dott.ssa Oriella Martorana	Dott. Giuseppina Maio
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	Depositato in Segreteria il 28/07/2026	
	Il Dirigente	
	F.to digitalmente	
		12

